



COMUNE DI TRIVIGLIANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Roma, 9 – 03010 Trivigliano (FR) tel. 0775 / 520213 fax 0775 / 520582

www.comune.trivigliano.fr.it

comune.trivigliano@legalmail.it

UFFICIO TECNICO – SERVIZIO MANUTENTIVO

Prot. n° 5327

Trivigliano, 11.11.2019

Ordinanza n° 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed il formarsi repentino di lastre di ghiaccio sulla sede stradale determinano gravi pericoli per la regolare circolazione del traffico sulle strade comunali;

Vista l'Ordinanza n° 24/2019 – Prot. n° 32579 del 31.10.2019, valevole dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, emessa a tal proposito dalla Provincia di Frosinone;

Ritenuto necessario garantire condizioni di corretta viabilità all'interno del territorio comunale, anche durante il periodo suindicato;

Considerato che per assicurare tali condizioni all'interno del territorio comunale si ritiene di dover prescrivere per tutti i veicoli, nelle giornate di probabile nevicata e/o formazione di ghiaccio, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici da neve o con catene a bordo;

Considerato, inoltre, che tale obbligo è espressamente previsto dall'articolo 6 comma 4 lettera e) del Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120;

Visti gli artt. 5 comma 2, 6 comma 4 lettera e), 7 comma 3 e 37 del Codice della Strada;

Rilevato che, in occasioni di precipitazioni nevose, viene emesso apposito "Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale" da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso immediatamente consultabile mediante pubblicazione sul sito del Comune di Trivigliano;

Visto il D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020, in caso di precipitazioni nevose o di formazioni di ghiaccio (come da "Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale" emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sulle strade comunali e nei tratti di strade non comunali, ricadenti nei centri abitati dell'Ente, è consentita la circolazione stradale solo con speciali pneumatici da neve / invernali (contraddistinti con le sigle M&S, MS, M-S e M + S - Direttiva 92/23/CEE



del Consiglio delle Comunità Europee) o con mezzi antisdrucchiolevoli / catene a bordo (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 e del 13 maggio 2002).

Nel periodo di vigenza dell'obbligo indicato, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio.

DISPONE

Gli organi di Polizia stradale indicati nell' art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa (da € 85,00 ad € 169,00) prevista dall'art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del Codice della Strada.

INFORMA

1. Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ovvero Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della stessa.
2. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/92, nel termine di 60 giorni, chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. L'obbligo previsto nella presente ordinanza va reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e con ogni altro mezzo di comunicazione di massa.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonio Salvatori

